



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>n.08</b> del registro  data 23/01/2024	<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA, IL COMUNE DI SCICLI E LA S.R.R. ATO 7 – RAGUSA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI DI A.R.O.
--	---

L'anno *duemilaventiquattro* addì ventitré del mese di Gennaio alle ore 13:10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di Elevata Qualificazione del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, Geom. Vasile Sebastiano, n. 01 del 22/01/2024, avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA, IL COMUNE DI SCICLI E LA S.R.R. ATO 7 – RAGUSA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI DI A.R.O.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Funzionario di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell’art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Funzionario di E.Q. del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### **DELIBERA**

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di Elevata Qualificazione del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, Geom. Vasile Sebastiano, n. 01 del 22/01/2024 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa peralzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



## Settore: VII Protezione Civile – Servizi Cimiteriali - Manutenzioni

### Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°01 del 22/01/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA, IL COMUNE DI SCICLI E LA S.R.R. ATO 7 – RAGUSA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI DI A.R.O.**

#### Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. n. 9/2010: *“In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R.’”*.
- per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti è stata costituita, giusta atto di costituzione n. 44118 del Repertorio n. 12330 della Raccolta, la Società di Regolamentazione dei Rifiuti ATO 7 – Ragusa;
- il Comune di Scicli è socio della SRR ATO 7 – Ragusa;
- in data 01 agosto 2017 è avvenuto il transito del personale, avente i requisiti previsti dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010, dall'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione alla S.R.R. ATO 7 – Ragusa;
- Ai sensi dell'art 5, comma 2-bis della l.r. n. 9/2010 il Comune di Scicli, all'interno dell'ATO di riferimento della SRR ATO 7 - Ragusa, si è costituito in Area di Raccolta Ottimale (c.d. ARO);

#### Considerato che:

- La Direttiva in Materia di Gestione Integrata dei Rifiuti n. 1/2013, Circolare prot. N. 221 del 01.02.2013, in riferimento alla L.R. n. 9/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 3 del 09.01.2013, in materia di personale prevede che: *“... il personale amministrativo impiegato dalla società d'ambito in liquidazione, previa ricognizione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i. transiterà in ragione dei fabbisogni individuati dagli enti locali aderenti alle S.R.R. nell'organico di quest'ultime. Il personale necessario per la gestione delle aree di raccolta ottimale potrà essere impiegato dalla S.R.R., in posizione di comando/distacco, presso i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti ...”*;
- la Direttiva per la gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana n. 42575 del 28 ottobre 2013, emessa dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, richiamando la L.R. n. 9/2010, indica la possibilità, anche da parte dei Comuni, di utilizzare il personale delle SRR presso i Comuni prevedendo che: *“Nelle more della definizione delle dotazioni organiche da parte delle costituite*

*SRR e del conseguente trasferimento alle stesse del personale tecnico amministrativo, avente i requisiti di cui alla L.R. n. 9/2010, tale personale potrà essere impiegato dalle Società e Consorzi d'Ambito per svolgere le funzioni connesse all'attività di liquidazione, nonché per supportare le attività del Commissario straordinario, delle SRR e dei Comuni in forma singola o associata per l'espletamento degli adempimenti necessari al definitivo passaggio del servizio ai soggetti previsti dall'art. 15 della L.R. 9/2010”;*

- *l'art. 2, comma 11 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 ha previsto che: “Al fine di monitorare, migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata in ogni Comune, la dotazione organica delle SRR potrà prevedere che il personale tecnico e amministrativo necessario al funzionamento dei comuni eventualmente costituiti in ARO ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. venga utilizzato dagli stessi Enti locali per i servizi di cui al presente comma. Tale personale rimane in carico alle SRR e può essere trasferito al Comune, tramite apposito protocollo d'intesa, per attività connesse alla stessa SRR (controllo e gestione del servizio, definizione tariffa, monitoraggio raccolta differenziata e servizi) per le finalità di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.”;*
- *ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 972010: “Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati”;*
- *ai sensi dell'art. 19, comma 10 della L.R. n. 9/2010: “In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali”;*

#### **Visti:**

- *Le Linee Guida di redazione dei Piani di Intervento, in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della l.r. n° 9/2010, emanate dalla Regione Siciliana, che prevedono, in ordine all'assunzione ed all'utilizzo del personale, di tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli n. 19 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i. e n. 202 del D.Lgs. n°152/2006, nonché dell'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 06/08/2013;*
- *L'art. 22 della legge regionale n. 7/2019, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, che abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è prevista l'indizione di una conferenza di servizi, “accordi”, aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- *Il parere della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sicilia di cui alla delibera n. 177/2017/PAR del 26 ottobre 2017, il quale precisa che: “i dipendenti assunti dalla S.R.R. non possono considerarsi dipendenti pubblici, sicché ad essi non può applicarsi la disciplina del comando, così come sopra ricostruita. Sul versante lavoristico, invero, le S.R.R. non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della disciplina del pubblico impiego, nell'ambito della quale trovano collocazione il comando e il distacco. Al riguardo, va infatti osservato che - ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2010 - le S.R.R. sono società consortili di capitali, che sono costituite dalla provincia e dai comuni in ciascun ambito territoriale ottimale e che devono svolgere le funzioni affidate dalla medesima legge; esse, dunque, non possono essere incluse tra le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

*In sintesi, poiché la S.R.R. per i profili lavoristici non si configura quale amministrazione pubblica, le sue unità di personale non hanno la qualifica di dipendente pubblico e non possono fruire del comando e del distacco”*

- *L'art. 14 – cessione del contratto di lavoro/distacco/comando – del regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR ATO 7 – Ragusa il quale prevede che: “i dipendenti di ruolo possono essere comandati / distaccati presso altri soggetti afferenti il sistema di gestione integrata dei rifiuti o prestare servizio presso enti soci a seguito di stipula di apposita convenzione. Il Comando/distacco/ o convenzione ha durata predeterminata e viene disposto con deliberazione sia del C.d.A. della SRR ATO 7 – Ragusa S.C.p.A. sia dell'ente / soggetto ricevente.”;*

- L'allegata bozza di protocollo di intesa tra il comune di Ragusa, il comune di Scicli e la S.R.R. ATO 7 – Ragusa per la regolamentazione dell'utilizzo del personale tecnico – amministrativo operante presso gli uffici di A.R.O. atto a disciplinare le modalità di distacco e di utilizzo del dipendente di ruolo della SRR ATO 7 – Ragusa Giuseppe Sammito presso i Comuni di Ragusa e di Scicli, nonché le attività di supporto che lo stesso dovrà prestare per conto della SRR ATO 7 – Ragusa ai restanti Comuni soci;

**Dato atto che:**


- La normativa sopra riportata, consente l'utilizzo del personale tecnico-amministrativo dipendente della SRR presso i Comuni costituiti in ARO;
- sulla base del predetto parere, così come statuito dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, è esclusa *“...l'applicabilità del comando e del distacco quali regolamentati nel pubblico impiego”* e che l'ente debba *“pervenire ex ante ad una corretta qualificazione giuslavoristica del rapporto con tali dipendenti della S.R.R.”*;
- il CCNL applicato ai lavoratori della SRR è il FISE ASSOAMBIENTE e che pertanto detti lavoratori dal punto di vista lavoristico non rientrano nella categoria dei lavoratori del pubblico impiego;
- Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 – e nello specifico, per quanto di competenza della SRR ATO 7 – Ragusa sotto il profilo giuslavoristico, l'art. 30 comma 1 prevede che: *“l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”*;
- In diverse SRR costituite in Sicilia (SRR Trapani Provincia Sud, SRR ATO 4 Agrigento, SRR Palermo Area Metropolitana, SRR Messina Provincia) si sono avvalse, tramite la sottoscrizione di protocolli di intesa /convenzioni, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e dell'art. 30 del D.Lgs 276/2003, del personale tecnico/amministrativo della SRR all'interno dell'Ufficio dell'A.R.O.;
- Le Linee Guida di redazione dei Piani di Intervento, emanate dalla Regione Siciliana, richiamano l'attenzione sul rispetto, di quanto specificatamente previsto con la Direttiva in Materia di Gestione Integrata dei Rifiuti n.1/2013, Circolare n. 221 dell'1.2.2013, in ordine al personale amministrativo ed al personale necessario per la gestione della raccolta ottimale. In tal senso *“...il personale amministrativo impiegato dalle Società di Ambito in liquidazione, previa ricognizione secondo le modalità stabilite dall'art.19 della L.R. n.9/2010 e s.m.i., transiterà in ragione dei fabbisogni individuati dagli enti locali aderenti alle S.R.R. nell'organico di queste ultime. Il personale necessario per la gestione delle aree di raccolta ottimale, potrà essere impiegato dalla S.R.R., in posizione di comando/distacco, presso i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti, ovvero presso il comune capofila in presenza di convenzione intercomunale per la gestione del predetto servizio”*.
- Il Piano d'Ambito vigente della SRR ATO 7 – Ragusa allegato 4 al capitolo 6 – Piano di Gestione prevede al punto J.1.3 – Sintesi delle attività della S.R.R.:  
*“... l'attività di controllo, verifica ed accertamento del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei contratti di affidamento;*  
 ...  
*Attività di coordinamento e di supporto tecnico e gestionale delle ARO”*;
- L'attività di supporto tecnico/amministrativo posta in essere dalla SRR ATO 7 Ragusa SCpA a favore dei Comuni soci è connessa, come previsto dal Piano d'Ambito vigente, all'attività di controllo, verifica ed accertamento del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei contratti di affidamento, di supporto tecnico gestionale delle ARO, di supporto alle amministrazioni comunali per la gestione delle convenzioni sottoscritte dai comuni nell'ambito dell'Accordo Quadro ANCI/CONAI vigente nonché, di promuovere/supportare iniziative in ambito comunale finalizzate alla sensibilizzazione, educazione e formazione in merito ai temi ambientali.

- Le predette attività di supporto svolte dalla SRR a favore dei Comuni soci, sin dal 2017 e successivamente ai sensi della Determina del Dirigente n. 53 del 13.11.2019, sono state svolte dal dipendente Giuseppe Sammito nella qualità di Responsabile “dell’Ufficio Convenzioni Consorzi di Filiera – controlli e verifiche”;
- Il predetto dipendente della SRR, nell’ambito delle attività svolte, ha acquisito conoscenze, competenze e capacità professionali connesse alla gestione dei servizi di raccolta differenziata espletati in ambito comunale, alla gestione della filiera del recupero del materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata, nonché all’espletamento delle procedure amministrative inerenti il complesso della gestione dei rifiuti in ambito comunale;
- Il Comune di Ragusa intende avvalersi all’interno del proprio A.R.O., ai sensi della normativa sopra riportata, del dipendente della SRR ATO 7 – Ragusa, Giuseppe Sammito, per le attività e secondo le modalità riportate nell’allegata bozza di protocollo di intesa;
- Anche il Comune di Scicli, socio della SRR ATO 7 – Ragusa, intende avvalersi, all’interno del proprio A.R.O., ai sensi della normativa sopra riportata, del predetto dipendente della SRR ATO 7 – Ragusa, Giuseppe Sammito, per le attività e secondo le modalità riportate nell’allegata bozza di protocollo di intesa;
- Il regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR ATO 7 – Ragusa all’art. 14 prevede la possibilità di distacco dei dipendenti di ruolo presso i Comuni soci a seguito di stipula di apposita convenzione e che il comando/distacco/ o convenzione viene disposto sia con deliberazione del C.d.A. della S.R.R. ATO 7 Ragusa sia dell’ente/soggetto ricevente;
- Il costo del suddetto lavoratore, ai sensi dell’art. 14 del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR sarà a carico, dei Comuni di Ragusa, di Scicli e della SRR secondo le modalità riportate nell’allegata bozza di protocollo di intesa;

#### **PER LE RAGIONI ESPOSTE SI PROPONE**

- di approvare le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate anche se non materialmente trascritte;
- di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa tra il comune di Ragusa, il comune di Scicli e la S.R.R. ATO 7 – Ragusa per la regolamentazione dell’utilizzo del personale tecnico – amministrativo operante presso gli uffici di A.R.O. atto a disciplinare le modalità di distacco e di utilizzo del dipendente di ruolo della SRR ATO 7 – Ragusa Giuseppe Sammito presso i Comuni di Ragusa e di Scicli, nonché le attività di supporto che lo stesso dovrà prestare per conto della SRR ATO 7 – Ragusa ai restanti Comuni soci;
- di autorizzare il Sindaco, n.q. di legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere il protocollo di intesa;
- di trasmettere, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR ATO 7 – Ragusa, la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione della SRR per la relativa sottoscrizione;
- di dare atto che il costo sostenuto nei confronti della SRR ATO 7 – Ragusa relativamente alle prestazioni di cui all’allegato Protocollo di Intesa, sarà iscritto, per la parte di competenza del Comune di Scicli, nelle poste di costo riconosciute, ai sensi del MTR2, sul Piano Economico Finanziario;
- di autorizzare ad atti gestionali successivi e consequenziali l’attivazione delle risorse nel PEF di previsione dell’ente 2024 – 2026;

Il Titolare E.Q. Settore VII  
Geom. Sebastiano Vasile



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale. n° 01 del 22/01/2024


PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. n° 48/91 e ART.53 L.14271990

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

**PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 22/01/2024



IL CAPO SETTORE  
Prot. Civile Ambiente Manutenzioni  
(geom. *Sebastiano Nasile*)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTEBILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 22/01/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*G. Galanti*  
(Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*)

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA, IL COMUNE DI SCICLI E LA S.R.R. ATO 7 – RAGUSA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO OPERANTE PRESSO GLI UFFICI DI A.R.O.**

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con il seguente protocollo d'intesa

**TRA**

**IL COMUNE DI RAGUSA (RG)** con sede legale in Corso Italia n. 72 - 97100 Ragusa codice fiscale e partita IVA 00180270886, nella persona del Sindaco pro tempore avv. Giuseppe Cassì, nella sua qualità di Legale Rappresentante

**IL COMUNE DI SCICLI (RG)** con sede legale in Via Francesco Mormina Penna n. 2 - 97018 Scicli codice fiscale e partita IVA 00080070881, nella persona del Sindaco pro tempore geom. Mario Marino, nella sua qualità di Legale Rappresentante

**E**

**LA SOCIETÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI ATO 7 - RAGUSA** con sede legale in Ragusa, in C.da Mugno s.n, 97100 Ragusa RG, Partita Iva e Codice Fiscale 01544690884, legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. n. 9/2010: *“In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R.’”*.
- per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti è stata costituita, giusta atto di costituzione n. 44118 del Repertorio n. 12330 della Raccolta, la Società di Regolamentazione dei Rifiuti ATO 7 – Ragusa;
- il Comune di Ragusa ed il Comune di Scicli sono soci della SRR ATO 7 – Ragusa;
- in data 01 agosto 2017 è avvenuto il transito del personale, avente i requisiti previsti dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010, dall'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione alla S.R.R. ATO 7 – Ragusa;
- Ai sensi dell'art 5, comma 2-bis della l.r. n. 9/2010 entrambi i Comuni, all'interno dell'ATO di riferimento della SRR ATO 7 - Ragusa, si sono costituiti in Area di Raccolta Ottimale (c.d. ARO);

**Considerato che:**

- La Direttiva in Materia di Gestione Integrata dei Rifiuti n. 1/2013, Circolare prot. N. 221 del 01.02.2013, in riferimento alla L.R. n. 9/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 3 del 09.01.2013, in materia di personale prevede che: *“... il personale amministrativo impiegato dalla società d'ambito in liquidazione, previa ricognizione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i. transiterà in ragione dei fabbisogni individuati dagli enti locali aderenti alle S.R.R. nell'organico di quest'ultime. Il personale necessario per la gestione delle aree di raccolta ottimale*

*potrà essere impiegato dalla S.R.R., in posizione di comando/distacco, presso i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti ...”;*

- *la Direttiva per la gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana n. 42575 del 28 ottobre 2013, emessa dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, richiamando la L.R. n. 9/2010, indica la possibilità, anche da parte dei Comuni, di utilizzare il personale delle SRR presso i Comuni prevedendo che: “Nelle more della definizione delle dotazioni organiche da parte delle costituite SRR e del conseguente trasferimento alle stesse del personale tecnico amministrativo, avente i requisiti di cui alla L.R. n. 9/2010, tale personale potrà essere impiegato dalle Società e Consorzi d'Ambito per svolgere le funzioni connesse all'attività di liquidazione, nonché per supportare le attività del Commissario straordinario, delle SRR e dei Comuni in forma singola o associata per l'espletamento degli adempimenti necessari al definitivo passaggio del servizio ai soggetti previsti dall'art. 15 della L.R. 9/2010”;*
- *l'art. 2, comma 11 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 ha previsto che: “Al fine di monitorare, migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata in ogni Comune, la dotazione organica delle SRR potrà prevedere che il personale tecnico e amministrativo necessario al funzionamento dei comuni eventualmente costituiti in ARO ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. venga utilizzato dagli stessi Enti locali per i servizi di cui al presente comma. Tale personale rimane in carico alle SRR e può essere trasferito al Comune, tramite apposito protocollo d'intesa, per attività connesse alla stessa SRR (controllo e gestione del servizio, definizione tariffa, monitoraggio raccolta differenziata e servizi) per le finalità di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.”;*
- *ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2010: “Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati”;*
- *ai sensi dell'art. 19, comma 10 della L.R. n. 9/2010: “In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali”;*

#### **Visti:**

- *Le Linee Guida di redazione dei Piani di Intervento, in attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della l.r. n° 9/2010, emanate dalla Regione Siciliana, che prevedono, in ordine all'assunzione ed all'utilizzo del personale, di tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli n. 19 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i. e n. 202 del D.Lgs. n°152/2006, nonché dell'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 06/08/2013;*
- *L'art. 22 della legge regionale n. 7/2019, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, che abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è prevista l'indizione di una conferenza di servizi, “accordi”, aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- *Il parere della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sicilia di cui alla delibera n. 177/2017/PAR del 26 ottobre 2017, il quale precisa che: “i dipendenti assunti dalla S.R.R. non possono considerarsi dipendenti pubblici, sicché ad essi non può applicarsi la disciplina del comando, così come sopra ricostruita. Sul versante lavoristico, invero, le S.R.R. non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della disciplina del pubblico impiego, nell'ambito della quale trovano collocazione il comando e il distacco. Al riguardo, va infatti osservato che - ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2010 - le S.R.R. sono società consortili di capitali, che sono costituite dalla provincia e dai comuni in ciascun ambito territoriale ottimale e che devono svolgere le funzioni affidate dalla medesima legge; esse, dunque, non possono essere incluse tra le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

*In sintesi, poiché la S.R.R. per i profili lavoristici non si configura quale amministrazione pubblica, le sue unità di personale non hanno la qualifica di dipendente pubblico e non possono fruire del comando e del distacco”*

- L’art. 14 – cessione del contratto di lavoro/distacco/comando – del regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR ATO 7 – Ragusa il quale prevede che: *“i dipendenti di ruolo possono essere comandati / distaccati presso altri soggetti afferenti il sistema di gestione integrata dei rifiuti o prestare servizio presso enti soci a seguito di tipula di apposita convenzione. Il Comando/distacco/ o convenzione ha durata predeterminata e viene disposto con deliberazione sia del C.d.A. della SRR ATO 7 – Ragusa S.C.p.A. sia dell’ente / soggetto ricevente.”*;

**Dato atto che:**

- La normativa sopra riportata, consente l’utilizzo del personale tecnico-amministrativo dipendente della SRR presso i Comuni costituiti in ARO;
- sulla base del predetto parere, così come statuito dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, è esclusa *“...l’applicabilità del comando e del distacco quali regolamentati nel pubblico impiego”* e che l’ente debba *“pervenire ex ante ad una corretta qualificazione giuslavoristica del rapporto con tali dipendenti della S.R.R.”*;
- il CCNL applicato ai lavoratori della SRR è il FISE ASSOAMBIENTE e che pertanto detti lavoratori dal punto di vista lavoristico non rientrano nella categoria dei lavoratori del pubblico impiego;
- Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 – e nello specifico, per quanto di competenza della SRR ATO 7 – Ragusa sotto il profilo giuslavoristico, l’art. 30 comma 1 prevede che: *“l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”*;
- diverse SRR costituite in Sicilia (SRR Trapani Provincia Sud, SRR ATO 4 Agrigento, SRR Palermo Area Metropolitana, SRR Messina Provincia) si sono avvalse, tramite la sottoscrizione di protocolli di intesa /convenzioni, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e dell’art. 30 del D.Lgs 276/2003, del personale tecnico/amministrativo della SRR all’interno dell’Ufficio dell’A.R.O.;
- Le Linee Guida di redazione dei Piani di Intervento, emanate dalla Regione Siciliana, richiamano l’attenzione sul rispetto, di quanto specificatamente previsto con la Direttiva in Materia di Gestione Integrata dei Rifiuti n.1/2013, Circolare n. 221 dell’1.2.2013, in ordine al personale amministrativo ed al personale necessario per la gestione della raccolta ottimale. In tal senso *“...il personale amministrativo impiegato dalle Società di Ambito in liquidazione, previa ricognizione secondo le modalità stabilite dall’art.19 della L.R. n.9/2010 e s.m.i., transiterà in ragione dei fabbisogni individuati dagli enti locali aderenti alle S.R.R. nell’organico di queste ultime. Il personale necessario per la gestione delle aree di raccolta ottimale, potrà essere impiegato dalla S.R.R., in posizione di comando/distacco, presso i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti, ovvero presso il comune capofila in presenza di convenzione intercomunale per la gestione del predetto servizio”*.
- Il Piano d’Ambito vigente della SRR ATO 7 – Ragusa allegato 4 al capitolo 6 – Piano di Gestione prevede al punto J.1.3 – Sintesi delle attività della S.R.R.:  
*“... l’attività di controllo, verifica ed accertamento del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei contratti di affidamento;*

...

*Attività di coordinamento e di supporto tecnico e gestionale delle ARO”*;

- L'attività di supporto tecnico/amministrativo posta in essere dalla SRR ATO 7 Ragusa SCpA a favore dei Comuni soci è connessa, come previsto dal Piano d'Ambito vigente, all'attività di controllo, verifica ed accertamento del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei contratti di affidamento, di supporto tecnico gestionale delle ARO, di supporto alle amministrazioni comunali per la gestione delle convenzioni sottoscritte dai comuni nell'ambito dell'Accordo Quadro ANCI/CONAI vigente nonché, di promuovere/supportare iniziative in ambito comunale finalizzate alla sensibilizzazione, educazione e formazione in merito ai temi ambientali.
- Le predette attività di supporto svolte dalla SRR a favore dei Comuni soci, sin dal 2017 e successivamente ai sensi della Determina del Dirigente n. 53 del 13.11.2019, sono state svolte dal dipendente Giuseppe Sammito nella qualità di Responsabile *“dell'Ufficio Convenzioni Consorzi di Filiera – controlli e verifiche”*;
- Il predetto dipendente della SRR, nell'ambito delle attività svolte, ha acquisito conoscenze, competenze e capacità professionali connesse alla gestione dei servizi di raccolta differenziata espletati in ambito comunale, alla gestione della filiera del recupero del materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata, nonché all'espletamento delle procedure amministrative inerenti il complesso della gestione dei rifiuti in ambito comunale;
- Il regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR ATO 7 – Ragusa all'art. 14 prevede la possibilità di distacco dei dipendenti di ruolo presso i Comuni soci a seguito di stipula di apposita convenzione e che il comando/distacco/ o convenzione viene disposto sia con deliberazione del C.d.A. della S.R.R. ATO 7 Ragusa sia dell'ente/soggetto ricevente;
- Il costo del suddetto lavoratore, ai sensi dell'art. 14 – cessione del contratto di lavoro/distacco/comando – del regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR ATO 7 – Ragusa, sarà a carico dei Comuni di Ragusa e di Scicli e ripartito dalla SRR ATO 7 – Ragusa secondo le modalità di seguito riportate;
- Il Comune di Ragusa ed il Comune di Scicli intendono avvalersi all'interno del proprio ARO, ai sensi della normativa sopra riportata, del dipendente della SRR ATO 7 – Ragusa, Giuseppe Sammito, per le attività e secondo le modalità che di seguito sono riportate;

**Richiamate:**

- Le deliberazioni di giunta comunale dei Comuni di Ragusa e di Scicli rispettivamente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Le PARTI convengono**

**ART. 1**

Le premesse sono elementi integranti e sostanziali del presente accordo;

**ART. 2**

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003 e del combinato disposto dell'art. 22 della legge regionale n. 7/2019 e dell'art. 14 del regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi della SRR ATO 7, disciplina le modalità di distacco e di utilizzo del dipendente di ruolo della SRR ATO 7 – Ragusa Giuseppe Sammito presso

i Comuni di Ragusa e di Scicli, nonché le attività di supporto che lo stesso dovrà prestare per conto della SRR ATO 7 – Ragusa ai restanti Comuni soci.

### **ART. 3**

La titolarità del rapporto di lavoro del sig. Giuseppe Sammito permarrà in capo alla società S.R.R. ATO 7 – Ragusa, cui resta intestata la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore posto in utilizzo, che provvederà all'erogazione delle retribuzioni nette ed al pagamento delle somme da versare a cura del datore di lavoro all'Erario ed agli Istituti Previdenziali e Assicurativi nonché ad Enti Cessionari a fronte di eventuali atti di cessione della retribuzione.

Il lavoratore Giuseppe Sammito manterrà l'iscrizione al libro unico della S.R.R. la quale procederà alla gestione amministrativa di detta unità di personale (redazione buste paga e rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali).

Il Comune di Ragusa ed il Comune di Scicli per la fruizione da parte del sig. Giuseppe Sammito dei permessi e delle ferie si atterranno a quanto previsto dai regolamenti interni applicati a tutto il personale dipendente della S.R.R. ATO 7 – Ragusa.

Il Comune di Ragusa ed il Comune di Scicli si obbligano a rispettare nei confronti del lavoratore Giuseppe Sammito le condizioni di impiego previste dal CCNL FISEASSOAMBIENTE ed applicate ai lavoratori dipendenti della SRR.

### **ART. 4**

Il lavoratore sopra indicato svolgerà le attività tecnico – amministrative previste dalla L.R. n. 9/2010 ed afferenti la corretta applicazione della stessa, che di fatto interessa gli enti sottoscrittori, con riferimento anche a quanto previsto al comma 10 dell'art. 19 della richiamata norma.

Le attività svolte dal sig. Giuseppe Sammito nei Comuni di Ragusa e di Scicli, nonché quelle di supporto che lo stesso dovrà prestare per conto della SRR ATO 7 – Ragusa ai restanti Comuni soci, sono quelle previste dalla Determina del Dirigente della SRR ATO 7 – Ragusa n. 53 del 13.11.2019, nonché quelle di supporto all'Ufficio ARO per la redazione della necessaria documentazione inerente il complesso della gestione dei rifiuti in ambito comunale.

I Comuni di Ragusa e Scicli si impegnano a non utilizzare il lavoratore in mansioni non corrispondenti all'attuale profilo di inquadramento della SRR, né ad attribuirgli mansioni superiori tenendo indenne la SRR da ogni conseguenza, anche economica, che possa derivare dall'eventuale violazione di tale impegno.

### **ART. 5**

Il Comune di Ragusa ed il Comune di Scicli, riceveranno presso la sede dei rispettivi Uffici Ambiente, il Dipendente della S.R.R. ATO 7 – Ragusa Giuseppe Sammito che svolgerà le proprie attività con arredi e attrezzature di proprietà dei Comuni di cui assumerà la personale responsabilità per eventuali danni causati da negligenza ed imperizia.

## **ART. 6**

Il lavoratore verrà utilizzato dai Comuni di Ragusa e di Scicli e dalla SRR ATO 7 - Ragusa per il monte ore complessivo settimanale previsto dal CCNL applicato dalla SRR ATO 7 – Ragusa allo stesso.

Il suddetto monte ore sarà così ripartito fra gli enti utilizzatori:

1. N. ore 30 mensili a carico della SRR ATO 7 – Ragusa per le attività di supporto prestate ai Comuni Soci;
2. Le rimanenti ore mensili saranno ripartite nella misura del 60% per il Comune di Ragusa e del 40% per il Comune di Scicli. La predetta ripartizione percentuale delle ore di utilizzo del lavoratore potrà variare, previa intesa fra i due Comuni, sulla base di eventuali esigenze.

I Comuni di Ragusa e di Scicli attesteranno mensilmente, entro il 5° giorno di ogni mese, le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore con la trasmissione alla SRR ATO 7 – Ragusa del foglio presenze. Eventuali ore di lavoro in eccedenza, oltre gli orari prestabiliti, saranno riconosciute dai Comuni al lavoratore attenendosi a quanto previsto dai regolamenti interni applicati a tutto il personale dipendente della S.R.R. ATO 7 – Ragusa.

Relativamente alle attività di supporto prestate dal lavoratore, per il predetto monte ore mensile, per conto della SRR ATO 7 – Ragusa ai restanti Comuni soci, il lavoratore dovrà: comunicare anticipatamente il cronoprogramma delle attività da effettuarsi presso gli enti soci e tempestivamente informare per mezzo mail l'Ufficio personale della SRR ed il Dirigente della struttura sulle eventuali variazioni delle attività precedentemente trasmesse; esonerare, nei casi di attività presso gli enti costituiti in ARO, il dipendente dalla timbratura elettronica con l'obbligo di rendicontare le presenze presso gli uffici comunali con fogli mensili, o altra forma, sottoscritti dai Comuni ove è prestata l'attività.

Qualora le attività di supporto prestate dal dipendente per conto della SRR presso gli altri Comuni soci non dovessero esaurire il monte ore sopra stabilito, le restanti ore dovranno essere compiute presso i Comuni di Ragusa e Scicli secondo la ripartizione sopra riportata.

I Comuni di Ragusa e di Scicli comunicheranno tempestivamente alla S.R.R. ATO 7 – Ragusa eventuali scioperi o qualsiasi altra causa di astensione dal lavoro e la S.R.R. dovrà provvedere alle segnalazioni di rito.

Gli obblighi relativi alle comunicazioni nei confronti dell'INAIL, per casi di infortunio o malattia professionale, rimangono in capo alla S.R.R. alla quale dovranno essere tempestivamente e compiutamente segnalati, nel rispetto dei tempi di legge onde non incorrere in sanzioni;

I Comuni di Ragusa e di Scicli per consentire l'adempimento degli obblighi di cui al punto precedente, comunicano alla S.R.R. tempestivamente ogni caso di infortunio, o denuncia di malattia professionale o danno biologico, di cui dovesse venire a conoscenza.

La SRR ATO 7 – Ragusa, relativamente all'utilizzo del dipendente Giuseppe Sammito da parte dei suddetti Comuni, dovrà trasmettere trimestralmente ad entrambi i Comuni, congiuntamente ai costi di funzionamento della SRR, il costo di utilizzo del lavoratore calcolato per ciascun comune proporzionalmente agli orari di utilizzo.

## **ART. 7**

Le parti in caso di sopravvenute e diverse esigenze tecnico – organizzative da parte degli enti sottoscrittori o in adempimento ad eventuali e sopravvenute disposizioni di legge, potranno in

qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, disporre eventuali revoche o modifiche afferenti l'utilizzo del lavoratore oggetto del presente accordo.

*SRR ATO 7 – Ragusa*

*Comune di Ragusa*  
*Il Sindaco*  
*(avv. Giuseppe Cassi)*

*Comune di Scicli*  
*Il Sindaco*  
*(geom. Mario Marino)*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE  
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 23-01-2024:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Sgarlata